


Misura 214 – “Pagamenti agroambientali”

“Sottomisura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”

Parte Prima



Finalità del bando



Il Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, con il presente Bando, definisce le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alla sottomisura 214/1 esclusivamente per le seguenti tipologie di Azioni per l'annualità 2010:

- ❖ **Azione 214/1 A** “Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili”;
- ❖ **Azione 214/1 B** “Agricoltura e zootecnia biologica”;
- ❖ **Azione 214/1 D** “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”.



Dotazione Finanziaria



La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto alla prima annualità, è pari **12 milioni di euro**, così suddivisi: 2 milioni di euro per ogni azione della sottomisura e 6 milioni di euro da attribuire alla graduatoria di ciascuna azione proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali.



Obiettivi della misura



L'insieme delle diverse tipologie di azioni agroambientali oggetto del sostegno potrà determinare effetti positivi su diversi componenti ambientali quali:

- Conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico;
- Tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
- Tutela delle risorse idriche;
- Aumento della produzione di biomassa diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra;



Obiettivi della misura



Con le presenti disposizioni attuative vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure Tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori relativi alla sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” che si articola nelle seguenti azioni:

- 214/1 A “Metodi di gestione dell’azienda ecosostenibili”;
- 214/1 B “Agricoltura e Zootecnia biologica”;
- 214/1 D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”.



1.1- Fascicolo aziendale

Le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA.

La ditta ha l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.



1.2- Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli **imprenditori agricoli singoli ed associati** iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purchè finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole.

Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno.

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

- ❖ Nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola.
- ❖ Nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditrice agricola, che nel caso delle cooperative deve essere anche socia.



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Disposizioni
comuni alle azioni



I beneficiari dovranno dimostrare, per l'intera durata dell'impegno assunto, di disporre dell'azienda per la quale intendono richiedere l'aiuto.

Il beneficiario si impegna a rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal Regolamento CE n. 1782/2003 modificato dal Regolamento CE 73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle seguenti disposizioni normative di riferimento:

- *A livello nazionale dal D.M. n° 30125 del 22/12/2009 pubblicato sulla GURI del 31/12/2009 e in vigore dall'1 gennaio 2010.*
- *A livello regionale, l'amministrazione emanerà entro 60 giorni il decreto applicativo relativo ai "Criteri di gestione obbligatori".*



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

In aggiunta ai criteri di condizionalità i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari:

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti

Le disposizioni comunitarie, con la normativa nazionale sui fertilizzanti è stata revisionata mediante il Decreto Legislativo n. 217 del 29/04/2006 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”.

Tale decreto disciplina:

- a) *I prodotti immessi sul mercato come concime CE.*
- b) *I concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti immessi sul mercato e descritti negli allegati dello stesso decreto.*

Il decreto stabilisce, inoltre la definizione di fertilizzante e le norme di immissione in commercio fissando apposite sanzioni in caso di violazioni.



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Le relative specifiche tecniche e gli obblighi derivanti sono descritti nell'Allegato 1 del PSR.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

L'assessorato Regionale della Sanità con decreto pubblicato nella G. U. della Reg. Siciliana n. 38 del 29/08/2003, ha definito le norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari.

In particolare è utile specificare quanto segue:

- ❖ **Riguardo all'obbligo della compilazione del registro dei trattamenti:**
 - *Il registro va compilato in ogni sua parte entro 30 giorni dal trattamento*
 - *Le schede che compongono il registro devono essere conservate per 1 anno;*
 - *Per i prodotti molto tossici, tossici e nocivi insieme al registro devono essere conservate le fatture comprovante l'acquisto;*



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Disposizioni
comuni alle azioni



- *L'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del patentino da parte del titolare dell'azienda. Il patentino viene rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'Agricoltura competente per territorio;*
- ❖ **Riguardo al magazzinaggio in condizioni di sicurezza la conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve eseguire le seguenti norme:**
 - *Disporre di appositi locali, dove la porta deve essere chiusa a chiave e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose;*
 - *Si possono conservare anche dentro un armadio chiuso a chiave.*
- ❖ **Riguardo alla verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione è obbligatori la verifica funzionale, attestata da un tecnico autorizzato.**



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Disposizioni
comuni alle azioni



❖ *Riguardo all'uso dei fitofarmaci: con riferimento alle disposizioni sull'uso di fitofarmaci nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili la Regione Siciliana ha approvato il “Piano regionale di monitoraggio”.*

Requisiti per le aziende zootecniche

- ❖ Le aziende zootecniche per accedere alla misura dovranno sottoporre il bestiame allevato alla profilassi di Stato;
- ❖ Le aziende che non possiedono il requisito di “Allevamento ufficialmente indenne” dovranno adeguarsi nei tempi previsti dalla normativa.
- ❖ Le aziende interessate alla misura sono tenuti a conoscere il contenuto del “Programma di Sviluppo Rurale-PSR Sicilia 2007/2013, con riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura 214, all'azione prescelta nonché al regime, alle disposizioni di controllo e al regime sanzionatorio.



1.4 – Localizzazione

La sottomisura 214/1 si applica nell'intero territorio regionale, sostenendo prevalentemente la sua applicazione nei territori a maggiore sensibilità ambientale quali le aree ricadenti nella Rete Natura 2000 e le aree designate vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

❖ *Per le Azioni 214/1 A “Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili”, 214/1 B “Agricoltura e zootecnia biologica” sono state individuate delle specifiche priorità territoriali, in relazione agli obiettivi ambientali.*



1.5 Durata degli impegni

Disposizioni
comuni alle azioni



La durata degli impegni è di 5 anni per tutte le azioni della misura 214/1 a decorrere dalla data di presentazione della domanda informatica così come previsto dal bando.



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



- La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi che caratterizzano l'azienda agricola e il titolare dell'impresa agricola con l'attribuzione di specifici punteggi, nel rispetto delle priorità previste dalle singole azioni.
- Le priorità territoriali sono classificate in livelli ed assegnate alle superfici agricole che ricadono in aree preferenziali. La priorità sarà esclusivamente attribuita nel caso in cui almeno il 50% della superficie aziendale impegnata ricade nell'area preferenziale interessata.
- All'interno delle priorità territoriali sono previste criteri di selezione legati alla sensibilità ambientali dell'area tenendo conto della contemporanea coesistenza di diverse sensibilità su una medesima area.
- Le priorità tecniche vengono individuate tenendo conto delle esigenze da attuare interventi specifici per il perseguimento di specifici obiettivi di tutela ambientale e delle caratteristiche aziendali.



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



- Al fine del riconoscimento del punteggio attribuito per ciascuna priorità secondo i criteri individuati per azione gli stessi devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione.
- A parità di punteggio all'interno di un medesimo livello di priorità territoriale saranno tenute in considerazione le caratteristiche soggettive del richiedente. Il pagamento degli aiuti è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria destinata alla misura nel programma.
- In particolare, la selezione delle domande per ciascuna azione della sottomisura avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2007/2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall'Amministrazione dopo avere consultato il 04/04/2008, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento CE n. 1698/2005, il Comitato di Sorveglianza.



1.6 Criteri di selezione e di accesso

214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili



1) Criteri territoriali

Livello e descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio	
		unitario	max
Zone a rischio di inquinamento da farmaci	1	15	30
Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)	1	15	
Area sensibile conforme alla Direttiva CE 2000/06	1	15	
Zone di protezione speciale (ZPS)	2	10	20
Siti di importanza comunitaria (SIC)	2	10	
Riserve naturali regionali	2	10	
Parchi naturali regionali	2	10	
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	10	10
Aree limitrofe corpi idrici	4	10	10



1.6 Criteri di selezione e di accesso

214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili



2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Ordinamento colturale: superficie orticola e/o arborea >50%SAU	20	30
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	5	
Azienda che pratica sistemi irrigui a microportata	10	



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Azione 214/B – Agricoltura e zootecnia biologica



1) Criteri territoriali

Livelli e descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio	
		unitario	Max
Zone di protezione speciale (ZPS)	1	15	45
Siti di importanza comunitaria (SIC)	1	15	
Riserve naturali regionali	1	15	
Parchi naturali regionali	1	15	
Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci	2	5	10
Zone vulnerabile ai nitrati (ZVN)	2	5	
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	5	5



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Azione 214/B – Agricoltura e zootecnia biologica



2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	Max
Ordinamento colturale: superficie orticola ed arborea > 50% SAU	12	40
Azienda di prima introduzione al regime biologico (entro il terzo anno dalla notifica)	8	
Azienda soggetta al regime biologico da più di 3 anni	5	
Azienda con allevamento zootecnico con dotazione di bestiame equivalente a 20 UBA	12	
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	4	
Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata	8	



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Azione 214/1 D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono.



1) Criteri territoriali

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Zone di protezione speciale (ZPS)	15	45
Siti di importanza comunitaria (SIC)	15	
Riserve naturali regionali	15	
Parchi naturali regionali	15	
Aree svantaggiate di montagna (par.3 art. 3 della direttiva 268/75)	10	15
Aree svantaggiate specifiche (par. 5 art. 3 della direttiva 268/75)	15	
Altre aree svantaggiate (par. 4 art. 3 della direttiva 268/75)	10	



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Azione 214/1 D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono.



2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Aziende agrituristiche e/o di turismo rurale	5	10
Aziende – fattorie didattiche	5	
Azienda che pratica attività ricreative	5	
Allevamento di razze a maggiore rischio di estinzione:		55
Asino Pantesco e/o Purosangue Orientale	18	
Capra Girgentana	19	
Suino Nero Siciliano	18	



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



Per l'attribuzione del punteggio per il **criterio di territorialità** si terrà conto della maggiore percentuale di superficie impegnata ricadente nell'area interessata.

In caso di aziende con **superfici irrigue** il punteggio dovrà essere attribuito tenendo conto del metodo adottato sulla maggiore superficie irrigata rispetto al totale della superficie irrigata nell'azienda.

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio relativo alle **aziende agrituristiche e/o turismo rurale, fattorie didattiche e attività ricreative** si fa riferimento alla LR 25/94 nonchè alla misura 4.15 azione A, B e D.



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



A parità di punteggio sarà data priorità, in ordine:

1. *Alle imprenditrici agricole professionali e imprenditrici agricole che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (IAP e Coltivatore diretto);*
2. *Agli imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (IAP e Coltivatore diretto);*
3. *Altre imprenditrici agricole diverse dal punto 1;*
4. *Altri imprenditori diversi dal punto 2;*



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



- Come prescritto dal programma, le azioni 214/1 A e 214/1 B devono essere applicate sull'intera superficie aziendale utilizzabile al momento della presentazione della domanda; le uniche deroghe ammissibili a tale obbligo sono quelle previste dalle singole azioni.
- Le superfici aziendali per le quali è già programmata ed autorizzata la relazione di laghetti collinari, fabbricati rurali, stradelle poderali o di altri interventi strutturali non produttivi sono soggette agli impegni agroambientali sottoscritti senza la percezione di alcun aiuto.
- Nel caso di realizzazione di nuovi laghetti collinari, di fabbricati rurali stradelle ponderali o di altri interventi strutturali non produttivi non autorizzati precedentemente all'assoggettamento dell'intera azienda si applicherà quanto previsto dal regime sanzionatorio.
- Le azioni che comportano l'adozione o il mantenimento di specifiche tecniche di produzione vegetale sono attivabili solo su terreni agricoli coltivati, sia in pieno campo che in ambiente protetto.



1.7 Cumulabilità dei premi

Disposizioni
comuni alle azioni



- ✓ I premi previsti dalle azioni 214/1 A, 214/1B, non sono cumulabili tra loro sulla medesima superficie e/o UBA a premio, ciascuna di essi, invece, è cumulabile ad eccezione che con l'azione 214/1 D.
- ✓ Per quanto riguarda la cumulabilità dei premi con gli aiuti concessi ai sensi dell'art. Del Reg. CE 73/2009 sarà definita a seguito dell'approvazione delle modifiche del PSR – Sicilia 2007/2013 in corso i verifica dai servizi della Commissione Europea e ne sarà data opportuna diffusione entro i termini utili per la presentazione della Domanda Unica.
- ✓ Il rispetto delle condizioni previste riferite all'articolo 68 del Reg. CE 73/2009 verrà verificato attraverso l'esecuzione di controlli incrociati effettuati dall'organismo pagatore.



1.8 Adeguamento e trasformazione impegni agroambientali

Disposizioni comuni
alle azioni



Alla luce del Regolamento CE n.1974/2006, art. 27 è consentito l'adeguamento degli impegni agroambientali in corso di esecuzione.

Pertanto, è possibile trasformare l'azione prescelta nel corso del periodo di impegno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale a condizione che la nuova azione realizzi un vantaggio certo dal punto di vista ambientale e un rafforzamento significativo dell'impegno esistente secondo le seguenti casistiche.

Di seguito viene riportata la tabella relativa agli **adeguamenti ammissibili**:

Da azione 214/1 A	ad azione 214/1 B
Da azione 214/1 B	ad azione 214/1 B+214/1 D
Da azione 214/1 D	ad azione 214/1 B+214/1 D



1.8 Adeguamento e trasformazione impegni agroambientali

Disposizioni
comuni alle azioni



- Può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del Reg. CE 1698/2005 alla condizione che la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente e che l'impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.
- Ai sensi del Reg. CE n. 1974/2006, art. 45 se il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, è ammissibile l'estensione dell'impiego alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di secuzione solo a seguito di bandi.
- In attuazione al Regolamento CE n. 1320/2006 è possibile trasformare un impegno agroambientale assunto in forza del Reg. CE n. 1257/1999 in un nuovo impegno previsto dal PSR Sicilia 2007/2013.



Tabella relativa alle trasformazioni ammissibili:



Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Azione/Intervento	Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Azione adottabile corrispondente
F1a “Metodi di produzione integrata”	214/1 A “Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili” o 214/1 B “Agricoltura e zootecnia biologica”
F1b “Agricoltura e zootecnia biologica”	
F3 intervento C “Impiego di metodi di produzione dei seminativi compatibili con le esigenze dell’ambiente e la cura del paesaggio”	
F3 intervento “Salvaguardia del paesaggio”	214/1 A “Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili” o 214/1 B “Agricoltura e zootecnia biologica”
F4b “Allevamento di specie animali autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”	A scelta una delle possibilità precedenti associata all’azione: 214/1 D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”



1.8 Adeguamento e trasformazione impegni agroambientali

Disposizioni
comuni alle azioni



- ✓ La possibilità di trasformare gli impegni sottoscritti ai sensi del Reg. CE n. 1257/1999, comprese eventuali superfici aggiuntive è consentita qualora sia esplicitamente indicata nei bandi.
- ✓ In caso di trasformazione d'impegno dall'azione F2c ex PSR 2000/2006 Regione Sicilia ad una delle misure 214/1 A, 214/1 B, le fasce tampone già realizzate dovranno essere obbligatoriamente mantenute. In tutti i casi l'azienda dovrà rispettare gli adempimenti relativi alla costituzione di nuove fasce nel rispetto degli obblighi previsti nelle azioni.



1.9 Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Disposizioni comuni alle azioni



- Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Reg. CE n. 1782/2003 e degli allegati III e IV, e dei requisiti all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.
- Se tale adattamento non è dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.



1.10 Costituzione di fasce tampone

- ❖ Al fine di contrastare l'inquinamento delle acque e di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria, le aziende agricole beneficiarie delle azioni 214/1 A, 214/1 B, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano Regionale della Acque, dovranno obbligatoriamente prevedere l'impianto di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, che attraversano o che costituiscono confine con la superficie aziendale.
- ❖ Le fasce andranno, costituite entro il secondo anno d'impegno adottando sistemi e tecniche d'impianto idonei ed con opportuni accorgimenti per favorirne ed agevolare l'attecchimento e la buona riuscita dell'impianto nel rispetto delle aree naturali.



1.10 Costituzione di fasce tampone

- ❖ Le fasce tampone svolgono una funzione ambientale e non produttiva. Il rapporto tra le specie arboree ed arbustive presenti dovrà assicurare un'incidenza non superiore al 30% di specie arboree con una densità minima di n. 10 piante per mq.
- ❖ Tali fasce dovranno essere costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di cui all'Allegato A " Elenco delle specie autoctone della Sicilia", avere una larghezza almeno di 10 m. fino ad un massimo di 50 m.. Nei casi in cui le aziende ricadono in territori vincolanti le fasce tampone potranno essere realizzate secondo le modalità previste dall'ente gestore dell'area vincolata.
- ❖ Per la costituzione di tali fasce le aziende, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano Regionale delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE hanno diritto ai contributi previsti dalla misura 216, azione A.



1.10 Costituzione di fasce tampone

- ❖ Al di fuori di suddette aree la costituzione delle fasce lungo i corsi d'acqua dichiarati significativi dal suddetto Piano Regionale delle Acque è facoltativa, ed in ogni caso limitata alle aree di pertinenza della superficie aziendale, purchè si rispettino le medesime modalità.
- ❖ Per le aziende che ricadono al di fuori delle predette aree l'eventuale riconoscimento delle spese di costituzione delle fasce tampone è legata alle disponibilità finanziarie esistenti nella misura 216 azione A.



1.11 Piano aziendale e registri aziendali

Il piano aziendale è costituito dai seguenti documenti:

1. Relazione tecnica riportante:

- a) Le attuali caratteristiche dell'agro-sistema, la descrizione analitica dell'intera azienda, i benefici derivanti dagli interventi programmati, il piano di rotazione colturale quinquennale con individuazione dell'importo presumibile del premio per ciascun anno, descrizione delle fasce tampone da realizzare, eventuali superfici già esistenti lungo i corsi d'acqua di aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustivi che non fanno parte della fascia da costituire, nonché il carico del bestiame presente in azienda.



1.11 Piano aziendale e registri aziendali

- b) Piano di gestione del suolo analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico-agronomico; in particolare nei terreni in seminativi individuazioni delle pendenze e relativo piano di gestione del suolo;
- c) Idonea planimetria delle acque analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico agronomico, per le superficie irrigate dovrà essere indicata oltre che la superficie interessata, il metodo di irrigazione adottato. Nel caso di presenza in azienda di superfici irrigate con metodi diversi dovrà essere riportata la percentuale di incidenza di ciascuno dei sistemi sulla superficie interessata;

2. Idonea planimetria della azienda

riferita allo stato attuale dei luoghi con indicate delle colture presenti, le specie e/o le varietà principali, ed in particolare per i seminativi suddivisione degli appezzamenti per classi di pendenza al fine di differenziare le tipologie di lavorazione da adottare.



1.11 Piano aziendale e registri aziendali

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità.

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità.

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l'adesione all'azione i beneficiari sono tenuti a compilare appositi registri aziendali, riferiti all'intera superficie e a tutte le colture presenti.



1.11 Piano aziendale e registri aziendali

Il piano aziendale (relazione tecnica e planimetria) dovranno essere disponibili in azienda e visionabili al momento del controllo in loco.

L'aggiornamento del registro dovrà essere eseguito entro 72 ore da qualsiasi operazione oggetto di registrazione. Al registro dovrà essere allegato il piano di concimazione vistato secondo le procedure previste dalle Linee Guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale, come prescritto dalle relative azioni.

In particolare nell'azione 214/1 B per la tenuta dei registri aziendali devono essere conformi alle disposizioni Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.



Misura 214 – “Pagamenti agroambientali”

“Sottomisura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”

Parte Seconda



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.1 Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli **imprenditori agricoli singoli ed associati** iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio e che alla data d'inizio impegno abbiano già iniziato l'attività agricola.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili

2.1.2 Localizzazione

L’azione si applica su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’accesso al finanziamento sarà attribuita priorità territoriale in ordine di precedenza alle aziende ubicate nelle seguenti aree:

1)	<p>a) Aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/96 con DDG n. 121 del 24/02/2005 come zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);</p> <p>b) Aree individuate dal decreto D.D.G. n. 357 del 03/05/2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;</p> <p>c) Aree sensibili individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, redatto ai sensi della Direttiva Europea 60/2000 CE, le quali in specifico sono il Golfo di Castellammare e il Biviere di Gela;</p>
2)	<p>a) Zone Natura 2000 (SIC e ZPS) individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409 CEE e n. 92/43/CEE;</p> <p>b) Zone di alto valore naturale inserite nel sistema Regionale delle aree naturali protette;</p>
3)	<p>a) Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati;</p> <p>b) Interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;</p>
4)	<p>a) Aree limitrofe ai corpi idrici come individuate dall’ art. 142, comma 1, lettera b) e lettera c) del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’ art. 10 della legge 6/07/02 n. 137.</p>



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è di 2 ha di cui almeno ha 0.50.00 accorpati. Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purchè attraversabile dai mezzi agricoli.

Sono escluse dall'impegno alla presente azione:

- Le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei “*Seminativi dalla produzione*” ai sensi del Reg. CEE n. 2078/92 e del Reg. CE n. 1257/99;
- Le superfici imboschite ai sensi dei Reg. CE n. 1609/89, n. 2080/92, n. 1257/99 o ai sensi del presente programma;
- Le superfici a pascolo

I beneficiari dell'aiuto devono aderire e registrarsi agli specifici programmi regionali di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione (Metafert) e irrigazione (Irrisias), che prevedono l'utilizzazione di appositi software realizzati e resi disponibili gratuitamente dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste sul proprio sito.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'amministrazione, attraverso controlli informatici, verificherà l'adesione da parte delle ditte agli agroservizi forniti dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

- **Seminativi con Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%)**
- Esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento;
- Se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni, da effettuare comunque entro il periodo d'impegno;
- L'esclusione della pratica del ringrano;
- Nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;
- Divieto di bruciatura delle stoppie e obbligo di incorporazione nel suolo dei residui colturali.

✓ **Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):**

- ✓ Nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- ✓ Applicazioni di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che prevede almeno due anni di prato di leguminose entro il periodo dell'impegno e l'esclusione della pratica del ringrano;
- ✓ Divieto di bruciatura di stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della precedente.

▪ **Colture arboree e vite**

- Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l’adesione all’impegno

- Nei casi d’impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio, i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal Reg. CE 889/2008 Allegato 1.

I beneficiari che aderiscono all’azione inoltre sono tenuti all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Rispettare le “Norme Tecniche in materia fitosanitaria” circolare n. 4 del 20/03/08 pubblicate nella GURS n. 16 del 11/04/08 ed i successivi aggiornamenti per i quali l’obbligo decorrerà dalla data di pubblicazione degli stessi;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l’adesione all’impegno

- Rinuncia alla pratica del diserbo affettuata con prodotti chimici. Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per gli agrumeti in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici e per gli impianti ad alta densità superiore a 600 piante/ha esclusivamente con l’utilizzo di principi attivi non residuali a basso impatto ambientale individuati dalle suddette “Norme tecniche in materia fitosanitaria”;
- Presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12;
- Tenere idonei registri aziendali come indicato al punto 1.12;
- Costituzione di fasce tampone realizzate come indicato al punto 1.11;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni




2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l’adesione all’impegno

- Adottare a partire dal primo anno d’impegno un Piano di concimazione aziendale annuale, predisposto sulla base di una analisi completa del terreno effettuata su campioni prelevati in conformità alle Linee guida per il campionamento dei suoli e per l’elaborazione del piano di concimazione aziendale pubblicate sul sito:

<http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/LineeGuidaCampionamento.pdf>

- Il piano di concimazione annuale dovrà essere riferito alle singole colture praticate ed essere predisposto antecedentemente all’effettuazione degli interventi di fertilizzazione. In particolare in presenza di colture erbacee il piano dovrà essere redatto prima dell’inizio del ciclo colturale successivo alla presentazione della domanda.
- Le analisi dovranno essere aggiornate al 3° e 5° anno d’impegno sulla base di analisi del terreno effettuate in forma “semplificata” come indicato nelle suddette “Linee guida”.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Il “Piano di concimazione aziendale annuale” dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2 C “Livelli massimi di apporto nutritivi ammessi per le colture più rappresentativi nell'ambito del Codice di buona pratica agricola Regionale ai sensi del Decreto regionale 61 del 17/01/07.
- Mentre per l'azoto gli apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E “Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” del Decreto Regionale 61 del 17/01/07.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- L'utilizzo di azoto di origine organica deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apportato, ad esclusione dell'utilizzo di liquami.
- Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali interventi dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione nei casi in cui si rendessero necessari per una corretta gestione dell'impresa.
- È ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione è associabile in via facoltativa all'azione 214/1 D.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni




2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili

2.1.4 Livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella:

Entità dell’aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1 A)

Coltura/raggruppamento colturale	Entità d’aiuto euro/ettaro/anno
Cereali da granella	120
Leguminose da granella	120
Foraggere	90
Colture ortive	300
Piante aromatiche officinali	150
Agrumi	450
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	350
Fruttiferi	600
Uva da vino	450
Olivo	350



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.4 Livello del premio

Per le colture arboree non in produzione relative alle superfici con nuovi impianti non ancora entrati in produzione e quelle in cui sono stati effettuati reinnesti sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.1 Beneficiari

- ✓ Sono ammessi a beneficiare della azione gli **imprenditori agricoli singoli e associati** come individuati al punto 1.2, che alla data di presentazione della domanda abbiano presentato la notifica di attività di produzione con metodo biologico, le cui aziende le cui aziende siano assoggettate al sistema di controllo previsto dall'art. 27 e 28 del Reg. CE da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato.
- ✓ **Le prime notifiche** dovranno essere inviate entro la data di presentazione informatica delle istanze di aiuto. Le notifiche di variazione dovranno essere presentate con le medesime modalità previste dalla normativa vigente per le prime notifiche, entro 30 giorni dalle variazioni intervenute (DM 220/95 e smi).
- ✓ Gli imprenditori agricoli singoli o associati dovranno possedere la **qualifica di licenziatari ed essere inseriti nell'elenco regionale degli operatori idonei** conformemente alle disposizioni Comunitarie Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica nonché **commercializzare almeno il 50% della produzione dell'azienda come biologica certificata** sia in regime di conversione che di agricoltura biologica assicurandone la relativa tracciabilità con esclusione delle produzioni zootecniche.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.1 Beneficiari

- ✓ La verifica della commercializzazione di almeno il 50% della produzione vegetale avverrà in fase di controllo in loco tramite verifica dei registri aziendali del PAP dei documenti di certificazione rilasciati dagli organismi di controllo e delle relative fatture di vendita ed altri elementi ritenuti utili.
- ✓ Nel caso di prima introduzione del metodo biologico la qualifica di licenziatario dovrà essere posseduta a partire dal secondo anno d'impegno, ad esclusione delle aziende zootecniche per le quali la commercializzazione del prodotto certificato potrà avvenire soltanto al terzo anno d'impegno.
- ✓ Nel caso in cui l'intera superficie impegnata sia destinata ad una coltura perenne non ancora in produzione la qualifica di licenziatario dovrà essere acquisita a partire dal primo anno dell'entrata in produzione della coltura.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.2 Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'accesso al finanziamento alle aziende sarà attribuita **priorità territoriale** secondo il seguente ordine:

1)	a) Zone Natura 2000 (SIC e ZPS) individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE; b) Zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (76 Riserve Naturali Regionali e 4 Parchi Regionali);
2)	a) Aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/91 con DDG n. 121 del 24/02/05 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati); b) Aree individuate con decreto DDG 357 del 03/05/07 come zone d'inquinamento da fitofarmaci;
3)	a) Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati; b) Interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio d'inquinamento da fitofarmaci;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede i seguenti interventi:

- **Introduzione del metodo di produzione biologica;**
- **Mantenimento del metodo di produzione biologica.**

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell'attestazione di conformità dell'azienda da parte dell'Organismo di Controllo a cui l'azienda si è assoggettata.

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è di ha 2.00.00 con una superficie accorpata di ha 0.50.00; il limite minimo viene ridotto a ettari 1 per le isole minori con superficie accorpata di ha 0.20.00.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'adesione all'azione che dovrà essere applicata nell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE 834/07, 889/08 e successive modifiche e integrazioni.

Il carico del bestiame delle aziende zootecniche deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA. Nel caso di densità di bestiame è inferiore a 0,5 UBA/ha il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Per il calcolo del carico massimo delle UBA si fa riferimento all'art. 15 del Reg. CE 889/2008 interessando l'intera SAU aziendale secondo i parametri presenti nella domanda. Tale carico UBA sarà preso in riferimento per il calcolo dello spargimento delle deiezioni nella superficie aziendale, ai fini del rispetto dei 170 kg/ha di azoto.

Ai fini del calcolo del carico minimo di UBA saranno prese in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli. Nel caso di densità di bestiame è inferiore a 0,5 UBA/Ha si precisa che il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato, senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

Durante il periodo di applicazione dell'intervento il numero dei capi allevati potrà variare, anche in diminuzione con l'obbligo di aggiornare annualmente l'Amministrazione circa la loro consistenza.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Sono **escluse dall'impegno** alla presente azione:

- Le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei “seminativi dalla produzione” ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92 e del Regolamento CE n. 1257/99;
- Le superfici imboschite ai sensi dei Regolamenti CE n. 1609/89, 2080/92, 1257/9 o ai sensi del presente programma;
- Le superfici destinate a pascolo anche in presenza di attività zootecnica.

Le superfici pascolabili di terreni boscati e/o pascoli naturali o le superficie a macchia mediterranea non sono ammissibili agli aiuti.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

I beneficiari che aderiscono all'azione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni e obblighi:

- ✓ Presentare un piano aziendale;
- ✓ Costituzione di fasce tampone;
- ✓ Adottare a partire dal primo anno d'impegno un Piano di concimazione aziendale annuale predisposto in coerenza con quanto previsto dal Regolamento CE 2092/91 e successive modifiche sulla base di un'analisi completa del suolo.

I quantitativi degli elementi fertilizzanti non dovranno essere superiori a quelli fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del Codice di buona pratica agricola Regionale" ai sensi del Decreto Regionale n.61 del 17/01/07.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- ✓ Per le aziende ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola gli apporti di azoto, non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E "Livelli massimi di apporto nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del Decreto regionale n. 61 del 17/01/07".
- ✓ Nelle superfici assoggettate sono ammessi per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinesto. Tali operazioni dovranno essere comunicati all'Amministrazione.
- ✓ Per quanto concerne il vincolo di tenuta dei registri aziendali vanno rispettate le disposizioni previste dalle normative Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

- ❖ **Seminativi Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%):**
- ❖ Esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- ❖ Se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m;
- ❖ Applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni, comunque entro il periodo dell'impegno e l'esclusione della pratica del ringrano;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- ❖ Nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-inverno, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;
- ❖ Divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- o **Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):**
 - o Nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;
 - o Applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni , comunque entro il periodo dell'impegno;
 - o L'esclusione della pratica del ringrano;
 - o Divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

■ **Colture arboree e vite**

- Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera;
- per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali, in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali. A tale fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal Reg. CE 889/2008 Allegato 1.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione ed è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.4 Livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro/annuo secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1B)

Coltura/raggruppamento colturale	Premio euro/ettaro/anno	
	Introduzione	Mantenimento
Cereali da granella	220	200
Leguminose da granella	200	180
Foraggere	150	140
Colture foraggere con allevamento zootecnico 2UBA/ha*	370	340
Colture ortive	600	550
Piante aromatiche officinali	450	400
Agrumi	800	750
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	570	530
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	750	700
Olivo	580	530

* Per le aziende zootecniche il premio sarà calcolato adottando il valore previsto per le “colture foraggere con allevamento zootecnico 2UBA/ha” comparato alla reale consistenza del bestiame, le altre superfici foraggere verranno pagate utilizzando l'importo previsto per il premio riferito alle “foraggere”.

2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.4 Livello del premio

Per le colture arboree non in produzione relative alle superfici con nuovi impianti arborei e quelle in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente.

Il premio relativo alla fase di "Introduzione" riguarda esclusivamente quelle aziende che non hanno mai praticato le coltivazioni e la zootecnia biologica, pertanto tutti coloro che negli anni precedenti sono stati assoggettati al regime del 2092/91 e s.m.i non possono percepire il premio per l'Introduzione.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.4 Livello del premio

La fase di “Introduzione” termina tre anni dopo la prima notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 2092/91 e s.m.i..

Terminata la fase di introduzione inizia la **fase di “Mantenimento”**.

I premi dell’azione 214/1B non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, per i quali le aziende potranno accedere ai contributi previsti dalla misura 132.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.1 Beneficiario

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli **imprenditori agricoli singoli ed associati** iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purchè finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole.

Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno.

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

- Nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola.
- Nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditrice agricola, che nel caso delle cooperative deve essere anche socia.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.2 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Nella presente azione **gli allevatori si impegnano a tutelare e conservare la diversità genetica di razze appartenenti alle specie che sono tradizionalmente allevate in Sicilia e, attualmente, a rischio di estinzione.** Il sostegno è previsto per l'allevamento in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici appartenenti a specie e razze autoctone delle specie bovine, ovine, caprine, equine, asinine e suine.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.2 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Le razze individuate ai fini dell'applicazione dell'azione sono:

- le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana;
- le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino Nero Siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A);
- il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano;
- l'Asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto Incremento Ippico.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.2 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'adesione all'azione comporta le seguenti **prescrizioni**:

- I. impegno quinquennale all'allevamento di soggetti appartenenti alle razze autoctone in via di estinzione, con riproduzione in purezza secondo le indicazioni fornite dagli Enti responsabili della tenuta del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico di razza;
- II. iscrizione dei soggetti allevati, al momento della domanda di aiuto, al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico di razza;
- III. adozione di tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di profilassi;
- IV. identificazione degli animali secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
- V. tenuta di un registro di stalla;
- VI. incremento della dotazione aziendale iniziale appartenente alle razze a rischio di estinzione di almeno del 20% nel quinquennio.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.2 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'adesione all'azione comporta i seguenti **vincoli**:

- I. divieto nel quinquennio di ridurre il numero complessivo dei soggetti allevati oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del Regolamento CE n. 1698/2005;
- II. divieto in ogni singolo anno d'impegno di vendita o macellazione dei soggetti ammessi all'aiuto annuale, salvo sostituzioni autorizzate dall'Amministrazione.

Nel rispetto del carico massimo ammissibile (2UBA /HA) è, ammesso l'ampliamento del numero dei soggetti.

**L'azione è associabile, in via facoltativa, con le azioni
214/1A, 214/1B 214/1C.**



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.3 Entità e livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad **UBA/annuo** secondo le Razze presenti così come riportato nella tabella che segue.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



Entità dell'aiuto per razza (azione 214/1D)

Descrizione razza	Entità dell'aiuto UBA/anno
Modicana	200
Cinisara	200
Siciliana	200
Barbaresca Siciliana	200
Noticiana	200
Girgentana	200
Argentata dell'Etna	200
Suino Nero Siciliano	200
Cavallo Sanfratellano	200
Puro Sangue Orientale	200
Asino Ragusano	200
Asino Pantesco	500



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento



3.1 Presentazione domanda di aiuto

- La domanda di aiuto va presentata telematicamente, entro il termine perentorio fissato nel bando, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, ”trattandosi di domanda per l’annualità 2010, per l’inserimento bisogna cliccare su **ANNUALITA’ 2010**” o per il tramite del CAA, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l’Amministrazione Regionale.
- La domanda cartacea dovrà pervenire in busta chiusa agli Ispettorati Provinciali della Agricoltura competenti per territorio perentoriamente entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza dei bandi.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento



3.1 Presentazione domanda di aiuto

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui zona di operatività è ubicato la maggiore superficie impegnata.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata da ciascun ufficio che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale autorizzati e dovrà essere compilata in ogni parte comprensiva delle personalizzazioni regionali che consistono nelle dichiarazioni comuni a tutte le azioni, specifiche per azione e la scheda di auto attribuzione dei punteggi.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.1 Documentazione comune a tutte le azioni

Alla domanda debitamente compilata dovrà essere allegata la seguente documentazione comune e specifica:

- 1) Piano aziendale redatto in conformità al punto 1.11, tranne che per l'azione 214/1D;
- 2) Per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori, rilasciata dalla **AUSL** competente per tutte le specie allevate;
- 3) Elenco dei documenti allegati alla domanda.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.1 Documentazione comune a tutte le azioni

I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:

- 4) Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- 5) Delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal piano ed a riscuotere gli aiuti;
- 6) Copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;

Limitatamente per le cooperative:

- 7) Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.2 Documentazione specifica 214/1 B

- 8) Ultima attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario disponibile, rilasciata da un organismo autorizzato ed accreditato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro;



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.2 Documentazione specifica 214/1 B

- 9) Esclusivamente per le aziende in deroga di cui al punto 2.2.1. copia della ricevuta di avvenuta notifica all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica all'Organismo di controllo;

- 10) Copia della ricevuta di avvenuta notifica di variazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica di variazione all'Organismo di controllo.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.3 Documentazione specifica 214/1D

- 11) Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili;
- 12) Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione che fa parte integrante della domanda d'aiuto.

3.2.4 Altra documentazione

Da presentare all'ufficio responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo provinciale dell'elenco provvisorio delle domande istruibili

- 13) certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura con la dicitura antimafia;



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.4 Altra documentazione

- 14) Attestato di assoggettamento per le aziende di prima notifica che hanno usufruito della deroga prevista 2.2.1;
- 15) Attestato di assoggettamento aggiornato per i casi in cui vi sono state notifiche di variazione rispetto alla certificazione prevista al punto 8.
- 16) Nella domanda compilata telematicamente va indicato come codice ente l'Ispettorato Provinciale per l'agricoltura competente per territorio a cui va inviata la domanda.
- 17) Specificatamente nelle domande di aiuto i quadri P, distinti per coltura, dovranno riportare la superficie agraria utilizzata.
- 18) In caso di colture consociate ogni quadro P dovrà riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale



Con provvedimento del dirigente del Servizio responsabile, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda informatica procederà alla nomina di una **commissione di valutazione** ed al suo insediamento.

La Commissione potrà strutturarsi in più sottocommissioni, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato Provinciale responsabile, procede alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell'IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia presente la documentazione richiesta, e dopo aver riportato il protocollo di entrata e siglato tutti i documenti, compila la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale



La Commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla **verifica della qualifica del beneficiario, della superficie minima richiesta ed alla valutazione dei punteggi auto-attribuiti**, provvederà a completare la lista di controllo relativamente alla valutazione riportando in calce il punteggio determinato, la priorità territoriale, l'eventuale priorità a parità di punteggio, ed infine, predisporrà gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale



Gli elenchi provvisori delle domande istruibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento Ispettorale, verranno affisse all'albo Provinciale di ciascuno Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro 45 giorni dalla nomina della Commissione e saranno consultabili nel sito:

<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale



Tutti gli interessati, entro i successivi **15 giorni**, dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richiedere all'IPA, con apposite memorie il **riesame del punteggio** attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Ispettorato Provinciale della Agricoltura, entro **60 giorni** successivi all'affissione degli elenchi provvisori procederà alla **stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse**, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.



Misura 214 – “Pagamenti agroambientali”

“Sottomisura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”

Parte terza



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.4 Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto



L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro **15 giorni** dalla pubblicazione all'albo degli elenchi provvisori, darà comunicazione al richiedente **dell'avvio del procedimento istruttorio** segnalando l'Ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.

L'istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, **entro i successivi 30 giorni**, procederà alla **chiusura della verifica tecnico-amministrativa della domanda**.

Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità all'aiuto, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma per le singole azioni.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.4 Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto



Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere **integrazioni e/o precisazioni**, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.4 Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto



A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto verrà redatto apposito verbale riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell'aiuto, con la determinazione del premio annuale, che sarà comunicato al beneficiario.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a €154.937,07 l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informativa antimafia.

Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di archiviazione.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.5 Controlli sulle dichiarazioni



Ciascun Ufficio Istruttore sul un campione di domande verificherà la **veridicità delle dichiarazioni fornite e la conformità della documentazione** a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative, in particolare si precisa che relativamente alle dichiarazioni che fanno riferimento alla documentazione derivante dal fascicolo aziendale il controllo verrà eseguito presso il CAA di riferimento.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.5 Controlli sulle dichiarazioni



Nel caso che i dati presenti in domanda non risultassero corrispondenti ai documenti contenuti nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione **sospenderà l'esame della istanza e procederà** a comunicare alla ditta l'avvio del **procedimento di archiviazione**, comunicando nel contempo all'AGEA i risultati della verifica per i successivi atti che si dovessero rendere necessari in applicazione delle convenzioni sottoscritte tra le parti sulla tenuta del fascicolo aziendale.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.5 Controlli sulle dichiarazioni



Il controllo verrà svolto anche sulle dichiarazioni rilasciate nelle dichiarazioni integrative ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comprende anche la verifica, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio, riferiti ai criteri di selezione.

Si precisa che in caso di presenza di **dichiarazioni mendaci** l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.6.1 Termine presentazione e documentazione

Annualmente entro il termine del 15 maggio le ditte dovranno presentare la domanda annuale di pagamento a conferma dell'impegno assunto.

La domanda stampata debitamente sottoscritta, dovrà essere depositata al medesimo CAA e corredata, entro il suddetto termine del 15 maggio, della seguente documentazione.

All'istanza verranno allegati (per tutte le azioni):

- Certificato Camerale con la dicitura antimafia.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.6.2 Documentazione specifica 214/1 B

➤ Attestazione di **assoggettamento al sistema di controllo** comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.6.3 Documentazione specifica 214/1 D

- Documentazione attestante l'**iscrizione** dei capi oggetto d'aiuto al **libro genealogico o al registro anagrafico di razza**, rilasciata dagli enti responsabili nel caso di capi diversi e/o aggiuntivi rispetto alla domanda iniziale;
- Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'Allegato **B**.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.7 Controlli amministrativi e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla **verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta.** I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul SIGC.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.7 Controlli amministrativi e controlli in loco

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità, sul rispetto degli obblighi aggiuntivi assunti e degli impegni previsti dalle singole azioni, sulle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda e durante il periodo di impegno.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.7 Controlli amministrativi e controlli in loco

I controlli riguarderanno tra l'altro la verifica del rispetto di quanto previsto nel piano aziendale presentato con riferimento alla gestione del suolo, al rispetto del piano di concimazione, al rispetto delle norme tecniche di difesa fitosanitaria, alla corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali e dei registri di stalla, nel caso di azienda zootecnica, al rispetto dell'impegno della commercializzazione in biologico nella misura minima del 50%.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.7 Controlli amministrativi e controlli in loco

Per le aziende che aderiscono alla azione 214/1B verranno verificate le condizioni di cui al punto 2.2.1 del presente documento.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.7 Controlli amministrativi e controlli in loco

In caso di **rilevazioni di infrazioni** nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una **riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso**, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali esistenti.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.8 Pagamenti del premio riconosciuto

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco si procederà alla **autorizzazione del pagamento**, per la **successiva liquidazione del premio riconosciuto**.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.9 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso di cessione parziale o totale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il **subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario**, purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente e rispetti i criteri di selezione attribuiti riferiti alla priorità soggettiva.

In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del rilevataro della azienda, il beneficiario dovrà rimborsare il sostegno riconosciuto sino alla data del cambio parziale o totale della titolarità dell'azienda.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.9 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

In deroga qualora la prosecuzione dell'impegno non sia realizzabile non sarà richiesto il rimborso nel caso di cessione definitiva delle attività agricole successiva al compimento del terzo anno di impegno;

Inoltre nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.9 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni alla amministrazione affinché la stessa possa, dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i consequenziali provvedimenti.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.9 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:

- A. decesso del beneficiario;
- B. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- C. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda;
- D. calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- E. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- F. epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.6 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)



3.9 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ufficio Provinciale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste territorialmente competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.



4.0 Sistema sanzionatorio



In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Comunitario 1975/2006 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM n. 1205 del 20/3/2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito nel Reg.(CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR" pubblicato sulla GURI n.76 del 31/3/2008.



4.0 Sistema sanzionatorio



Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare, in caso di inadempienze effettuate dalle ditte beneficiarie, sono contenute nel *Decreto Dirigenziale n. 2763 del 16/12/2008* riguardante l'approvazione del “*Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni, e delle sanzioni*” e delle “*Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214 dell’Asse 2*”.



GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLE MISURE 211 INDENNITA' COMPENSATIVA PER SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE, 212 INDENNITA' PER SVANTAGGI IN ZONE SVANTAGGIATE DIVERSE DALLE ZONE MONTANE, 214 PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	214/1 Pagamenti agroambientali	(3) Azione	214/1A	Metodo di gestione dell'azienda agricola ecosostenibile
(4) Descrizione impegno (art. 18 par. 1 REG 1975/06)	REGISTRO AZIENDALE (VERIFICA PRESENZA) - IN PRESENZA DI DENUNCIA DI SMARRIMENTO SI CONSIDERA AMMISSIBILE UN RITARDO COMPATIBILE CON LA CONSEGNA DI UN DUPLICATO DEL REGISTRO.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. 1975/06 D.M. 1205/08 ARTT. 7, 8, 9 PSR SICILIA 07/13 - ASSE 2 PAR. 5.3.2.1/2 - ALL. 1 PAR. 2.1.2.1.3; BANDO G.U.R.S. 18/4/08 N. 17 ARTT. 1/2 - ALL. 1 PAR. 2.3					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM 20/3/08 (barrare solo una delle caselle)	(7) misura				(9) gruppo di coltura	
	<input checked="" type="checkbox"/> (8) operazione (azione)				(10) coltura	
(11) tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> (12) decadenza totale	(13) esclusione	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
	(14) riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>				(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	<input checked="" type="checkbox"/>
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	CONTROLLO TENUTA REGISTRO AZIENDALE					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	MANCATA ESIBIZIONE DEL REGISTRO AZIENDALE ENTRO LE 48 ORE					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da neutro a basica:

• Nome scientifico

- ❖ *Anagyris fetida* L.
- ❖ *Arbutus unedo* L.
- ❖ *Asparagus acutifolius* L.
- ❖ *Asparagus albus* L.
- ❖ *Bupleurum fruticosum* L.
- ❖ *Calicotome infesta* (Presl) Guss.
- ❖ *Calicotome villosa* (Poiret) Link
- ❖ *Ceratonia siliqua* L.
- ❖ *Chamaerops humilis* L.
- ❖ *Clematis cirrhosa* L.
- ❖ *Ephedra fragilis* Desf.
- ❖ *Erica multiflora* L.
- ❖ *Euphorbia ceratocarpa* Ten.
- ❖ *Laurus nobilis* L.
- ❖ *Lonicera implexa* Aiton
- ❖ *Lonicera etrusca* Santi

• Nome Volgare

- ❖ Legno puzzo, Carrubbazzo
- ❖ Corbezzolo
- ❖ Asparago pungente
- ❖ Asparago bianco
- ❖ Bupleuro cespuglioso
- ❖ Sparzio spinoso
- ❖ Sparzio villosa
- ❖ Carrubo
- ❖ Palma nana
- ❖ Clematide cirrosa
- ❖ Efedra fragile
- ❖ Erica multiflora
- ❖ Euforbia cornuta
- ❖ Alloro, Lauro
- ❖ Caprifoglio mediterraneo
- ❖ Caprifoglio etrusco



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



• Nome scientifico

- ❖ *Lycium europaeum* L.
- ❖ *Lycium intricatum* Boiss.
- ❖ *Myrtus communis* L.
- ❖ *Olea europea* L. var. *sylvestris* Brot.
- ❖ *Osyris alba* L.
- ❖ *Phillyrea angustifolia* L.
- ❖ *Phillyrea latifolia* L.
- ❖ *Pistacia lentiscus* L.
- ❖ *Pistacia terebinthus* L.
- ❖ *Prasium majus* L.
- ❖ *Quercus calliprinos*
- ❖ *Quercus ilex* L.
- ❖ *Quercus virgiliana* (Ten.) Ten.
- ❖ *Rhamnus alaternus* L.
- ❖ *Rhamnus oleoides* L.

• Nome Volgare

- ❖ Spina santa comune
- ❖ Spina santa insulare
- ❖ Mirto, Mortella
- ❖ Oleastro
- ❖ Ginestrella comune
- ❖ Ilatro sottile
- ❖ Ilatro comune
- ❖ Lentisco
- ❖ Terebinto
- ❖ The siciliano
- ❖ Quercia spinosa
- ❖ Leccio
- ❖ Quercia virgiliana
- ❖ Ranno lanterno, Alaterno
- ❖ Ranno con foglie d'olivo



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



• Nome scientifico

- ❖ *Rhus coriaria* L.
- ❖ *Rosa sempervirens* L.
- ❖ *Rosmarinus officinalis* L.
- ❖ *Rubus ulmifolius* Schott
- ❖ *Rubia peregrina* L.
- ❖ *Ruscus aculeatus* L.
- ❖ *Salvia triloba* L. fil.
- ❖ *Smilax aspera* L.
- ❖ *Spartium junceum* L.
- ❖ *Tamarix africana* Poiret
- ❖ *Tamarix gallica* L.
- ❖ *Teucrium flavum* L.
- ❖ *Teucrium fruticans* L.
- ❖ *Thymus capitatus* (L.) Ofmogg.
- ❖ *Viburnum tinus* L.

• Nome Volgare

- ❖ Sommacco siciliano
- ❖ Rosa di S. Giovanni
- ❖ Rosmarino, Usmarino
- ❖ Rovo comune
- ❖ Robbia selvatica
- ❖ Ruscolo, pungitopo
- ❖ Salvia triloba
- ❖ Salsapariglia nostrana
- ❖ Ginestra comune
- ❖ Tamerice maggiore
- ❖ Tamerice comune
- ❖ Camedrio doppio
- ❖ Camedrio femmina
- ❖ Timo arbustivo
- ❖ Viburno tino



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



Fascia costiera, dal livello del mare fino a 300-400 di quota, su substrati a reazione da subacida ad acida:

• Nome scientifico

- ❖ *Arbutus unedo* L.
- ❖ *Asparagus acutifolius* L.
- ❖ *Asparagus albus* L.
- ❖ *Bupleurum fruticosum* L.
- ❖ *Calicotome infesta* (Presl) Guss.
- ❖ *Ceratonia siliqua* L.
- ❖ *Clematis cirrhosa* L.
- ❖ *Cytisus villosus* Pourret
- ❖ *Ephedra fragilis* Desf.
- ❖ *Erica arborea* L.
- ❖ *Euphorbia ceratocarpa* Ten.
- ❖ *Laurus nobilis* L.
- ❖ *Lavandula stoechas* L.
- ❖ *Lonicera implexa* Aiton
- ❖ *Lonicera etrusca* Santi
- ❖ *Lycium europaeum* L.
- ❖ *Myrtus communis* L.
- ❖ *Olea europea* L. var. *sylvestris* Brot.
- ❖ *Osyris alba* L.

• Nome Volgare

- ❖ Corbezzolo
- ❖ Asparago pungente
- ❖ Asparago bianco
- ❖ Bupleuro cespuglioso
- ❖ Sparzio spinoso
- ❖ Carrubo
- ❖ Clematide cirrosa
- ❖ Citiso trifloro
- ❖ Efedra fragile
- ❖ Erica arborea
- ❖ Euforbia cornuta
- ❖ Alloro, Lauro
- ❖ Lavandola selvatica
- ❖ Caprifoglio mediterraneo
- ❖ Spina santa comune
- ❖ Spina santa insulare
- ❖ Mirto, Mortella
- ❖ Oleastro
- ❖ Ginestrella comune



Elenco delle specie autoctone della Sicilia

divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



• Nome scientifico

- ❖ Phillyrea angustifolia L.
- ❖ Phillyrea latifolia L.
- ❖ Pistacia lentiscus L.
- ❖ Pistacia terebinthus L.
- ❖ Prasium majus L.
- ❖ Quercus ilex L.
- ❖ Quercus suber L.
- ❖ Rhamnus alaternus L.
- ❖ Rhus coriaria L.
- ❖ Rosa sempervirens L.
- ❖ Rubus ulmifolius Schott
- ❖ Rubia peregrina L.
- ❖ Ruscus aculeatus L.
- ❖ Smilax aspera L.
- ❖ Tamarix africana Poiret
- ❖ Tamarix gallica L.
- ❖ Teline monspessulana (L.) Koch
- ❖ Teucrium flavum L.
- ❖ Teucrium fruticans L.
- ❖ Viburnum tinus L.

• Nome Volgare

- ❖ Ilatro sottile
- ❖ Ilatro comune
- ❖ Lentisco
- ❖ Terebinto
- ❖ The siciliano
- ❖ Leccio, Elce
- ❖ Quercia da sughero
- ❖ Ranno lanterno, Alaterno
- ❖ Sommacco siciliano
- ❖ Rosa di S. Giovanni
- ❖ Rovo comune
- ❖ Robbia selvatica
- ❖ Ruscolo, pungitopo
- ❖ Salsapariglia nostrana
- ❖ Tamerice maggiore
- ❖ Tamerice comune
- ❖ Citiso di Montpellier
- ❖ Camedrio doppio
- ❖ Camedrio femmina
- ❖ Viburno, tino



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



Limitatamente alla Sicilia meridionale tra Licata e Capo Passero vanno aggiunte anche:

• Nome scientifico

- ❖ *Asparagus stipularsi* Forsskal
- ❖ *Retama raetam* (Forsskal)
Webb et Berth. subsp. *Gussonei*
- ❖ *Rhus pentaphylla* (Jacq.) Desf.
- ❖ *Rhus tripartita* (Ucria) Grande
- ❖ *Juniperus oxycedrus* L. subsp.
macrocarpa (S. et S.) Ball

• Nome Volgare

- ❖ Asparago spinoso
- ❖ Ginestra retama
- ❖ Sommacco cinquefogliato
- ❖ Sommacco tripartito
- ❖ Ginepro ossicedro

Limitatamente alle isole Egadi e Pelagie può essere considerata anche *Periploca angustifolia*.



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



Fascia collinare fino alla bassa montagna, da 400 a circa 1000 m s.l.m., su substrati a reazione da neutra a basica:

• Nome scientifico

- ❖ *Calicotome infesta* (Presl) Guss.
- ❖ *Clematis cirrhosa* L.
- ❖ *Crataegus mongyna* Jacq.
- ❖ *Celtis australis* L.
- ❖ *Celtis tournefortii* Lam.
- ❖ *Cercis siliquastrum* L.
- ❖ *Crataegus oxyacantha* L.
- ❖ *Fraxinus angustifolia* Auct.
- ❖ *Fraxinus ornus* L.
- ❖ *Hedera helix* L.
- ❖ *Lonicera etrusca* Santi
- ❖ *Olea europea* L. var. *sylvestris* Brot.
- ❖ *Ostrya carpinifolia* Scop.
- ❖ *Pistacia terebinthus* L.
- ❖ *Phyllirea latifolia* L.

• Nome Volgare

- ❖ Sparzio spinoso
- ❖ Clematide cirrosa
- ❖ Biancospino comune
- ❖ Bagolaro comune
- ❖ Bagolaro
- ❖ Albero di Giuda
- ❖ Biancospino selvatico
- ❖ Frassino meridionale
- ❖ Frassino da manna
- ❖ Edera
- ❖ Caprifoglio etrusco
- ❖ Oleastro
- ❖ Carpino nero
- ❖ Terebinto
- ❖ Ilatro comune, Lilatro



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



• Nome scientifico

- ❖ *Phlomis fruticosa* L.
- ❖ *Prunus avium* L.
- ❖ *Prunus spinosa* L.
- ❖ *Pyrus amygdaliformis* Vill.
- ❖ *Quercus ilex* L.
- ❖ *Rhamnus alaternus* L.
- ❖ *Rosa canina* L. s.l.
- ❖ *Rosa sempervirens* L.
- ❖ *Rubus ulmifolius* Schott
- ❖ *Sambucus nigra* L.
- ❖ *Sorbus domestica* L.
- ❖ *Sorbus torminalis* L.
- ❖ *Smilax aspera* L.
- ❖ *Spartium junceum* L.
- ❖ *Ulmus canescens* Melville
- ❖ *Ulmus minor* Miller

• Nome Volgare

- ❖ Salvione giallo
- ❖ Ciliegio
- ❖ Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro
- ❖ Pero mandorlino
- ❖ Leccio, Elce
- ❖ Ranno lanterno, Alaterno
- ❖ Rosa canina
- ❖ Rosa di S. Giovanni
- ❖ *Rovo comune*
- ❖ Sambuco comune, Sambuco nero
- ❖ Sorbo comune
- ❖ Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
- ❖ Salsapariglia nostrana
- ❖ Ginestra comune
- ❖ Olmo canescente
- ❖ Olmo comune



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



Fascia collinare fino alla bassa montagna, da 400 a circa 1000 m s.l.m., su substrati a reazione da subacida ad acida:

• Nome scientifico

- ❖ *Calicotome infesta* (Presl) Guss.
- ❖ *Clematis cirrhosa* L.
- ❖ *Crataegus mongyna* Jacq.
- ❖ *Crataegus oxyacantha* L.
- ❖ *Cydonia oblongal* Miller
- ❖ *Cytisus scoparius* (L.) Link
- ❖ *Cytisus villosus* Pourret
- ❖ *Erica arborea* L.
- ❖ *Fraxinus ornus* L.
- ❖ *Hedera helix* L.
- ❖ *Lonicera etrusca* Santi
- ❖ *Mespilus germanica* L.
- ❖ *Ostrya carpinifolia* Scop.
- ❖ *Phlomis fruticosa* L.
- ❖ *Phyllirea latifolia* L.
- ❖ *Pistacia terebinthus* L.

• Nome Volgare

- ❖ Sparzio spinoso
- ❖ Clematide cirrosa
- ❖ Biancospino comune
- ❖ Biancospino selvatico
- ❖ Cotogno, Mela cotogna
- ❖ Citiso scopario
- ❖ Citiso trifloro
- ❖ Erica arborea
- ❖ Frassino da manna
- ❖ Edera
- ❖ Caprifoglio etrusco
- ❖ Nespolo d'inverno
- ❖ Carpino nero
- ❖ Salvione giallo
- ❖ Ilatro comune, Lilatro
- ❖ Terebinto



Elenco delle specie autoctone della Sicilia

divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



• Nome scientifico

- ❖ *Pyrus amygdaliformis* Vill.
- ❖ *Pyrus pyraster* Burgsd.
- ❖ *Quercus ilex* L.
- ❖ *Quercus congesta* Presl
- ❖ *Quercus dalechampii* Ten.
- ❖ *Quercus suber* L.
- ❖ *Quercus virgiliana* (Ten.) Ten.
- ❖ *Rhamnus alaternus* L.
- ❖ *Rosa sempervirens* L.
- ❖ *Rosa canina* L. s.l.
- ❖ *Rubus ulmifolius* Schott
- ❖ *Sorbus domestica* L.
- ❖ *Smilax aspera* L.
- ❖ *Spartium junceum* L.
- ❖ *Ulmus canescens* Melville
- ❖ *Ulmus minor* Miller

• Nome Volgare

- ❖ Pero mandorlino
- ❖ Pero selvatico
- ❖ Leccio, Elce
- ❖ Quercia congesta
- ❖ Quercia di Dalechamps
- ❖ Quercia da sughero
- ❖ Quercia virgiliana
- ❖ Ranno lanterno, Alaterno
- ❖ Rosa di S. Giovanni
- ❖ Rosa canina
- ❖ Rovo comune
- ❖ Sorbo comune
- ❖ Salsapariglia nostrana
- ❖ Ginestra comune.
- ❖ Olmo canescente
- ❖ Olmo comune



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



Fascia montana, da circa 1000 a 1600 m s.l.m., su substrati a reazione da neutra a basica:

• Nome scientifico

- ❖ *Clematis vitalba* L.
- ❖ *Cornus sanguinea* L.
- ❖ *Corylus avellana* L.
- ❖ *Crataegus laciniata* Ucria
- ❖ *Crataegus mongyna* Jacq.
- ❖ *Crataegus oxyacantha* L.
- ❖ *Fraxinus excelsior* L.
- ❖ *Fraxinus ornus* L.
- ❖ *Lonicera etrusca* Santi
- ❖ *Malus sylvestris* Miller
- ❖ *Ostrya carpinifolia* Scop.
- ❖ *Prunus mahaleb* L.
- ❖ *Prunus spinosa* L.

• Nome Volgare

- ❖ Clematide vitalba
- ❖ Corniolo sanguinello
- ❖ Nocciolo comune
- ❖ Biancospino di Sicilia
- ❖ Biancospino comune
- ❖ Biancospino selvatico
- ❖ Frassino comune
- ❖ Frassino da manna
- ❖ Caprifoglio etrusco
- ❖ Melo selvatico
- ❖ Carpino nero
- ❖ Ciliegio canino
- ❖ Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



• Nome scientifico

- ❖ *Quercus cerris* L.
- ❖ *Quercus congesta* Presl
- ❖ *Rhamnus catharticus* L.
- ❖ *Rosa canina* L. s.l.
- ❖ *Rubus canescens* DC.
- ❖ *Rubus hirtus* W. et K. s.l.
- ❖ *Rubus ulmifolius* Schott
- ❖ *Sorbus aucuparia* L.
- ❖ *Sorbus aria* (L.) Crantz.
- ❖ *Sorbus graeca* (Spach) Kotschy
- ❖ *Sorbus torminalis* L.
- ❖ *Ulmus glabra* Hudson
- ❖ *Ulmus minor* Miller

• Nome Volgare

- ❖ Cerro
- ❖ Quercia congesta
- ❖ Spinocervino
- ❖ Rosa canina
- ❖ Rovo tomentoso
- ❖ Rovo ghiandoloso
- ❖ Rovo comune
- ❖ Sorbo degli uccellatori
- ❖ Sorbo montano
- ❖ Sorbo meridionale
- ❖ Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
- ❖ Olmo montano
- ❖ Olmo comune



Elenco delle specie autoctone della Sicilia divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



Fascia montana, da circa 1000 a 1600 m s.l.m., su substrati a reazione da subacida ad acida:

• Nome scientifico

- ❖ Clematis vitalba L.
- ❖ Cornus sanguinea L.
- ❖ Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch
- ❖ Crataegus laciniata Ucria
- ❖ Crataegus mongyna Jacq.
- ❖ Crataegus oxyacantha L.
- ❖ Cytisus scoparius (L.) Link
- ❖ Euonimus europaeus L.
- ❖ Fraxinus excelsior L.
- ❖ Fraxinus ornus L.
- ❖ Hedera helix L.
- ❖ Ilex aquifolium L.
- ❖ Malus sylvestris Miller
- ❖ Mespilus germanica L.
- ❖ Ostrya carpinifolia Scop.

• Nome Volgare

- ❖ Clematide vitalba
- ❖ Corniolo sanguinello
- ❖ Cotognastro bianco
- ❖ Biancospino di Sicilia
- ❖ Biancospino comune
- ❖ Biancospino selvatico
- ❖ Citiso scopario
- ❖ Berretta di prete
- ❖ Frassino comune
- ❖ Frassino da manna
- ❖ Edera
- ❖ Agrifoglio
- ❖ Melo selvatico
- ❖ Nespolo d'inverno
- ❖ Carpino nero



Elenco delle specie autoctone della Sicilia

divise per zone altimetriche e caratteristiche edafiche



• Nome scientifico

- ❖ *Prunus avium* L.
- ❖ *Prunus mahaleb* L.
- ❖ *Prunus spinosa* L.
- ❖ *Pyrus pyraeaster* Burgsd.
- ❖ *Rosa canina* L. s.l.
- ❖ *Rhamnus catharticus* L.
- ❖ *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *Infectorius* (L.) P.Fourn.
- ❖ *Rubus canescens* DC.
- ❖ *Rubus hirtus* W. et K. s.l.
- ❖ *Rubus ulmifolius* Schott
- ❖ *Sorbus aria* (L.) Crantz.
- ❖ *Sorbus aucuparia* L.
- ❖ *Sorbus graeca* (Spach) Kotschy
- ❖ *Sorbus torminalis* L.
- ❖ *Ulmus glabra* Hudson
- ❖ *Ulmus minor* Miller

• Nome Volgare

- ❖ Ciliegio
- ❖ Ciliegio canino
- ❖ Pruno selvatico, Prugnolo, Vegro
- ❖ Pero selvatico
- ❖ Rosa canina
- ❖ Spinocervino
- ❖ Ranno spinello, Licio italiano

- ❖ Rovo tomentoso
- ❖ Rovo ghiandoloso
- ❖ Rovo comune
- ❖ Sorbo montano
- ❖ Sorbo degli uccellatori
- ❖ Sorbo meridionale
- ❖ Sorbo torminale, Baccarello, Ciavardello
- ❖ Olmo montan
- ❖ Olmo comune



- **La seguente documentazione è consultabile integralmente su www.psr Sicilia.it**
- **Bando**
- **Disposizioni attuative parte specifica Misura 214- Pagamenti agroambientali”- Sottomisura 214/1- Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibile;**
- **Disposizioni attuative e procedurali delle misura a investimento parte generale;**

